

MODULARIO
G. C. - 417*Corte dei Conti*

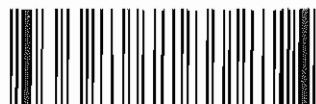
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHERegione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

MOD. 378

0000242 | 12/08/2013
| CAL_MARCHE | A

CORTE DEI CONTI



0002114-08/08/2013-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del **Comune di Grottammare** - Nota prot. n. 9471 in data 26 giugno 2013.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. **60/2013/PAR** approvata nell'adunanza del 7 agosto 2013 concernente l'oggetto.

p. Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Angela Rosaria Pezzi)

Deliberazione n. 60 /2013/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 7 agosto 2013

composta dai magistrati:

- Pres. Renzo DI LUCA – Presidente di Sezione
- Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Componente
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente
- Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore

* * *

PARERE

COMUNE DI GROTTAMMARE

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Grottammare con nota prot. 9471 del 26 giugno 2013 pervenuta in pari data a questa Sezione ed assunta al protocollo (n. 1889);

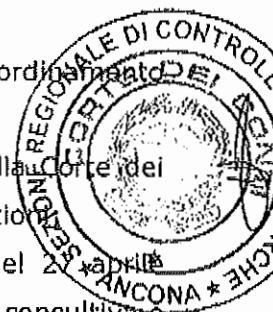
Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Grottammare con nota a firma del suo Sindaco ha formulato, ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.131/03, una articolata richiesta di parere in ordine alla corretta individuazione dell'ambito di applicabilità del disposto di cui all'art. 17 comma 3 lett. c) D.P.R. 380/01 a mente del quale *"il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le*



attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici".

Evidenziate le due distinte ipotesi tratteggiate dalla norma e, richiamato l'orientamento pressochè pacifico della giurisprudenza in merito ai presupposti – oggettivo e soggettivo – in costanza dei quali possa ritenersi integrata la prima fattispecie (impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti), il Comune istante di conoscere il motivato avviso della Sezione in relazione alla diversa categoria delle *"opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici"*.

Prospetta, in particolare, un dubbio interpretativo circa la sussumibilità nella anzidetta categoria di opere *"dimensionate per soddisfare bacini di utenza più ampi di quelli locali (grandi attrezzature culturali)"* nonché in ordine alla necessità, ai fini dell'esenzione, che *"dette strutture restino nella proprietà del privato esecutore pur con specifico vincolo di destinazione ad uso pubblico"*.

Così ricostruiti i profili fattuali e giuridici prospettati dall'Ente istante, si osserva.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione si svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva rileva il Collegio che la stessa è stata inviata direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione.

Nondimeno il Collegio ritiene la richiesta ricevibile atteso che la formulazione della disposizione richiamata – a mente della quale la richiesta di parere è di norma rivolta tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito – non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo.

Preme, tuttavia, evidenziare che appare non ulteriormente differibile l'adozione di opportuni interventi organizzativi affinché il predetto organo, pur istituito con L.R. 10 aprile 2007 n.4, svolga la funzione allo stesso intestata anche al fine di evitare, in ossequio ad un generale principio di economicità, la proposizione di richieste inammissibili ovvero aventi ad oggetto questioni già scrutinate e decise dalla Sezione.



Venendo ai requisiti di ammissibilità.

Nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dal Comune – ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere: la stessa, formulata in termini generali ed astratti, evoca, invero, una problematica con immediati riflessi sul bilancio dell'Ente locale siccome afferente alla materia dei proventi da permesso di costruire e, dunque, alla più generale tematica delle entrate proprie dell'Ente.

Di qui, dunque, la riferibilità del quesito posto alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di Interesse Deliberazione SS.RR. 54/2010).

NEL MERITO:

La questione prospettata dall'Ente istante evoca una problematica su cui la giurisprudenza, non solo contabile, si è, a più riprese e sotto diversi profili prospettici, pronunciata fissando principi che la Sezione ritiene di non disattendere.

Rileva, a tal riguardo, tra le altre la deliberazione 5/2012/PAR resa nell'adunanza del 15 gennaio 2012 con la quale la Sezione Regionale di controllo per la Lombardia – nell'operare – ha disposto di cui all'art. 17 comma 3 lett.c) D.P.R. 380/01 nella sua duplice articolazione – con specifico riguardo alla ipotesi che ne occupa (quella relativa alle opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici) ha evidenziato come *"secondo giurisprudenza amministrativa consolidata la fattispecie di esonero dal contributo di costruzione ricorre quando l'opera non solo è conforme agli strumenti urbanistici bensì è anche espressamente contemplata come tale nello strumento urbanistico"*.

Valorizzando il portato letterale della norma e le coordinate interpretative rese dalla giurisprudenza amministrativa si annette, dunque, efficacia dirimente ai fini dell'esenzione al nesso che deve intercorrere tra l'opera e lo strumento urbanistico atteso che *"affinchè possa trovare applicazione la disposizione invocata non è sufficiente la generica sussumibilità degli interventi nell'ambito delle opere di urbanizzazione"* essendo esenti dal contributo, per espressa previsione normativa, solo quelle eseguite *"in attuazione di strumenti urbanistici"*.

Ciò in quanto *"la ratio della gratuità in termini di contributi di costruzione è quella di incentivare solo la dotazione di quelle infrastrutture che danno coerente attuazione alle previsioni urbanistiche espressamente previste dall'Autorità comunale"* (Tar Lombardia – Sez. Brescia, n. 163/2005).



Ne consegue che *"affinchè un intervento possa qualificarsi come opera di urbanizzazione eseguita in attuazione di strumenti urbanistici è necessario che, oltre a potersi qualificare opera di urbanizzazione, sia specificamente indicata nello strumento urbanistico corrispondendo ad una precisa indicazione dello stesso"* (Tar Lombardia - Sez. Brescia, citata).

Ciò premesso, venendo agli specifici quesiti posti dal Comune richiedente, appare di tutta evidenza che è rimesso, se del caso mediante previa adozione di norme regolamentari, alla competenza ed alla discrezionalità dello stesso Ente - peraltro in possesso della necessaria conoscenza circa gli strumenti urbanistici vigenti - la verifica del se ed in che misura il singolo intervento sia ascrivibile al *genus* della opera di urbanizzazione e soddisfi compiutamente i presupposti rilevanti al fine dell'esenzione come dianzi ricostruiti (in tal senso cfr. anche Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, 5/PAR/2012 cit.).

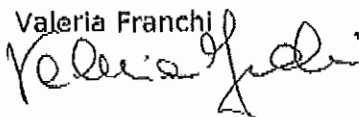
P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Grottammare ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.
Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 7 agosto 2013.

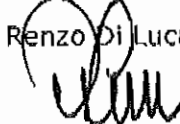
Il relatore

Valeria Franchi



Il Presidente

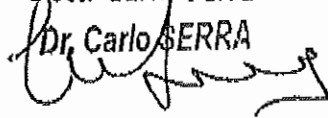
Renzo Di Luca



Depositato in segreteria in data

Dott. Carlo Serra

Dr. Carlo SERRA





Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

Via Matteotti n. 2 – 60121 ANCONA
sezione.controllo.marche@corteconti.it
FAX 071-200602

FAX 071-2298462

DA: SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
ANCONA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

N. 6 PAGINE COMPRESO FOGLIO DI ACCOMPAGNAMENTO

PER PROBLEMI TELEFONARE AL 071 /5016232

ANCONA, 9/8/2013

Trasmette: